

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. xxxx/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto **CONTRATTI BANCARI**, pendente

TRA

DEBITORE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti **OMISSIS** e **OMISSIS**;

OPPONENTE

CONTRO

CESSIONARIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. **OMISSIS**;

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Come da note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 10.05.2023 e scritti difensivi conclusionali rispettivamente depositati

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari

In via preliminare, si osserva che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente: ed invero, oltre alla circostanza che l'opposta ha allegato il contratto di cessione e l'allegato in cui risulta specificamente la cessione del credito dedotto in giudizio (cfr. allegato n. 3 alla produzione della fase monitoria ed allegato n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta), non può non osservarsi che è stata parimenti allegata in atti la comunicazione dell'intervenuta cessione notificata all'opponente (cfr. documenti allegati sub 4 e 5 al fascicolo monitorio), fermo restando che il contratto si perfeziona con il consenso mentre la comunicazione è necessaria solo ai fini dell'efficacia liberatoria del pagamento intervenuto nelle more. A ciò si aggiunga che, per un verso, la titolarità del credito oggetto di giudizio in capo all'odierna opposta si desume dallo scorporo da **BANCA di CESSIONARIA** -quale cessionaria del ramo d'azienda relativo ai crediti deteriorati-, secondo quanto emerge dal conferimento di ramo d'azienda allegato sub 6 alla produzione della fase monitoria, nonché dal verbale con cui sono stati individuati i crediti ceduti allegato sub 4 alla comparsa di costituzione e risposta; e, per altro verso, detta cessione in favore di **CESSIONARIA**, essendo avvenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, è stata pubblicizzata a mezzo pubblicazione nella GU n. xx del 09.08.2018 (cfr. allegato sub 5 alla comparsa di costituzione e risposta) nonché a mezzo iscrizione nel registro delle imprese (doc. 6-visura camerale). Inoltre, sul punto va ribadito che per costante e consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità -condivisa da questo Giudice- ai fini della notificazione della cessione è sufficiente anche l'atto di citazione in giudizio o il ricorso per decreto ingiuntivo, con il cessionario che deve provare l'avvenuta cessione del credito di cui chiede il pagamento e purché tali atti siano idonei a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (cfr., inter alia, Cassazione civile sez. III, 28/01/2014, n.1770; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20143 del 18/10/2005; Tribunale Prato, 12/10/2011, n. 1055): ne consegue che la cessione in esame è comunque efficace nei confronti dell'opponente in quanto comunicata con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (unitamente al deposito della citata documentazione allegata dall'opposta alla propria produzione).

2. Sul merito

Venendo al merito degli altri motivi di opposizione, si osserva, innanzitutto, che sono infondate le contestazioni relative alla mancanza di prova del credito ingiunto, in quanto l'opposta ha esaurientemente dimostrato il relativo an e quantum, avendo allegato in atti non solo il contratto di finanziamento con la linea di credito revolving collegata (cfr. allegato sub 2 al fascicolo monitorio), ma anche copia dell'estratto conto integrale e certificato, nonché il prospetto di calcolo degli interessi (cfr. allegati sub 7 e 8 alla produzione della fase monitoria).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Parimenti infondati sono i motivi di opposizione relativi 1) alla non corretta indicazione dei tassi effettivamente applicati ai rapporti dedotti in giudizio: ed invero, sul punto basti osservare che sono chiaramente indicati TAN e TAEG della linea di credito revolving collegata al contratto di finanziamento; 2) alla diversità tra il TAEG/ISC convenuto e quello effettivamente applicato, in quanto l'errata indicazione del TAEG comunque non incide sulla validità del contratto, ma rileva unicamente sotto il profilo della responsabilità precontrattuale con riferimento al mancato rispetto degli obblighi informativi cui sono tenuti le banche e gli intermediari: in altri termini, l'errata indicazione del TAEG non comporta l'invalidità del contratto e non rientra tra le condizioni contrattuali la cui assenza è sanzionata ai sensi dell'art. 117 T.U.B.. Infatti, il TAEG è uno strumento finalizzato ad informare il cliente circa l'effettivo costo del finanziamento richiesto. Pertanto, non rientra tra i tassi di interesse né tra le condizioni economiche del contratto, ma deve essere ugualmente comunicato al cliente in un'ottica di trasparenza finanziaria. (cfr., inter alia, Tribunale Chieti, 04/11/2019, n.692; Tribunale Torino sez. I, 02/05/2019, n.2108, n.1473; Tribunale Monza sez. I, 02/05/2019, n.1004).

Parimenti infondata è, infine, l'eccezione sull'illegittimità sul cd. "piano di ammortamento alla francese".

Al riguardo, è opportuno premettere che tale forma di ammortamento prevede il rimborso della somma mutuata mediante il pagamento di una rata costante (nel caso in esame pari ad Euro 207,61) comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi, da imputarsi diversamente nel corso del rapporto -e, in particolare, in modo decrescente con riferimento agli interessi ed in modo crescente con riferimento al capitale-. Tuttavia, questa forma di ammortamento -secondo l'orientamento interpretativo ormai consolidato nella giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib Padova 13.01.2016; Trib. Torino 17.09.2014), condiviso da questo Giudice- non comporta -di per sé- alcun effetto anatocistico, non dovendosi confondere il fatto che il metodo di calcolo sia quello dell'interesse composto (nel senso che la rata è composta da quota capitale e quota interessi), con il fatto che il calcolo sia composto (nel senso che gli interessi si calcolano sugli interessi). In altri termini, come chiarito nella citata pronuncia del Tribunale di Torino, la previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale con rata fissa costante non determina alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. per i seguenti tre motivi: 1) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo; 2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare dell'ammortamento alla francese dove la rata costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi; 3) posto che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale -quota man mano crescente con il progredire del rimborso- a ciò segue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1, ossia si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione.

Quanto, invece, alla contestazioni in ordine all'asserita usurarietà dei tassi pattuiti ed applicati, va rilevato che la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che viene in rilievo unicamente l'usura "originaria" (quella, cioè, convenuta in sede di stipula del contratto) e non anche quella sopravvenuta (Cassazione civile, sez. un., 19/10/2017, n. 24675): ne consegue che la valutazione della contestazione in esame deve essere limitata alla sola verifica dei tassi di interesse pattuiti in sede di stipula del contratto rispetto al tasso-soglia vigente in quel momento.

A tale ultimo riguardo, si condivide l'indirizzo interpretativo secondo il quale il tasso corrispettivo e quello moratorio non possono essere tra di loro sommati ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia, in quanto operazione del tutto inconfidente e priva di giustificazione tecnico-giuridica, oltre che contabile. Ed invero, come ribadito da diverse pronunce di merito (cfr., ex multis, Tribunale Roma sez. XVII, 19/09/2019, n.17801; Tribunale Roma sez. XVII, 05/08/2019, n.16095; Tribunale Catania sez. IV, 06/06/2019, n.2415; Tribunale Chieti, 04/09/2019, n.565), condivise da questo Giudice, in nessun caso sarà esigibile un tasso di interesse costituito dalla sommatoria dell'interesse corrispettivo e di quello di mora, in quanto il primo (id est, il tasso di interesse corrispettivo) ha una funzione remuneratoria che attiene alla fase fisiologica del rapporto;

mentre il secondo (id est, il tasso di interesse moratorio) ha una funzione prevalentemente risarcitoria e sanzionatoria dell'inadempimento, inevitabilmente collegata alla fase patologica del rapporto. A riprova di quanto appena affermato, si consideri che i due tassi si applicano in modo alternativo tra di loro, e non certo cumulativo: in altri termini, l'applicazione del tasso di mora esclude che possa essere contemporaneamente applicato il tasso corrispettivo.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ne consegue che se, per un verso, il tasso di mora viene in rilievo ai fini della verifica dell'usura; è pur vero, per altro verso, che non si condivide la tesi per cui l'usurarietà del solo tasso di mora comporterebbe la gratuità dell'intero mutuo. Piuttosto, l'eventuale riscontro di un tasso di mora usurario comporta la nullità parziale della sola clausola relativa agli interessi moratori e la non debenza solo di tali ultimi interessi, senza travolgere l'onerosità del contratto stesso, in considerazione della già indicata natura sostitutiva del tasso moratorio rispetto a quello corrispettivo (cfr., in senso conforme a quanto appena osservato, Tribunale Napoli Nord, n. 939/2016; Tribunale Trieste, 23/09/2015; Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 23/07/2015, n. 1113).

D'altronde, tale ultima impostazione ermeneutica è stata corroborata da Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597, la quale, per un verso, ha ribadito che la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori puntualizzando, inter alia, che in caso di riscontrata usurarietà di interessi moratori "si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti"; e, per altro verso, ha individuato diversi criteri di calcolo del tasso soglia-usurario degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi, tra cui l'aumento del TEGM di 2,1% rispetto al tasso di interesse corrispettivo per il periodo 31 aprile 2003 – 31 dicembre 2017.

Inoltre, posto che la commissione di anticipata estinzione non deve essere sommata agli interessi, in quanto, per un verso, non è un onere eventuale propedeutico per l'erogazione del credito; e, per altro verso, assume rilevanza solo allorché si verificano i presupposti concreti della sua applicazione (cfr., sul punto, Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109 Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, n.7352); si osserva che anche la penale di ritardato pagamento, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza appena citata e delle stesse Istruzioni della Banca d'Italia, va esclusa dal calcolo del TAEG.

Riassumendo quanto sin qui argomentato, 1) va verificata la sola usura cd. "originaria" e non quella cd. "sopravvenuta"; 2) ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia del periodo di riferimento non vanno considerate eventuali commissioni di estinzione anticipata ovvero penali per ritardato adempimento; 3) il tasso di mora, pur rilevante ai fini della verifica dell'usura, non va sommato con quello corrispettivo; 4) per l'individuazione del tasso-soglia usurario con riferimento agli interessi di mora relativamente al periodo 31 aprile 2003 – 31 dicembre 2017, il TEGM va aumentato del 2,1% rispetto al tasso di interesse corrispettivo; 5) l'eventuale usurarietà del tasso di mora comporta la non debenza unicamente di tali ultimi interessi, ferma restando, dunque, la debenza degli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti.

In applicazione dei citati principi, si osserva che nel caso in esame le deduzioni dell'opponente sull'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto dedotto in giudizio sono infondate, in quanto il nominato C.T.U. -alla cui consulenza nel complesso si rimanda, in quanto redatta in adesione ai quesiti peritali, logica nelle premesse e coerente nelle conclusioni- ha accertato che nelle ipotesi di calcolo in cui, oltre agli altri parametri di calcolo individuati secondo i criteri dianzi evidenziati, ai fini della determinazione del TAEG è stata esclusa la penale per ritardato pagamento (ipotesi che si condivide alla luce dei principi giurisprudenziali appena richiamati), in nessuno dei casi il tasso di interesse pattuito in contratto è usurario, e, dunque, possono essere confermati gli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto (cfr. conclusioni a pag. 15 della C.T.U.): ne consegue che anche il motivo di opposizione in esame è infondato.

In conclusione, alla luce delle considerazioni in fatto ed in diritto appena esposte, l'opposizione è infondata e va integralmente rigettata, per cui il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.

3. Sulle spese di lite

Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del DM 147/2022 relativi a controversie con valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00 ridotte della metà (in considerazione della modesta complessità delle questioni dedotte in giudizio).

Parimenti, le spese della svolta C.T.U., come già liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico dell'opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. xxxx/2019 del R.G.A.C, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

- 1) RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione l'opposizione, e, per l'effetto;
 - 2) CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
 - 3) CONDANNA l'opponente a pagare, in favore dell'opposta, le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 2.538,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
 - 4) PONE definitivamente le spese della svolta C.T.U., come già liquidate in corso di causa, a carico dell'opponente.
- Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Benevento, il 04.10.2023

Il Giudice
Dott. Gerardo Giuliani

EX PARTE